

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2031 del 27/04/2021
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Rettifica Atto DET-AMB-2021-86 del 12/01/2021 di concessione per occupazione di terreni demaniali del torrente Stirone in comune di Salsomaggiore Terme (PR) - Richiedente Az Agr Pratismossi S.S. - Sinadoc 27805/2020 - Sisteb PR20T0065
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2084 del 26/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisette APRILE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

**RICHIAMATA** la propria determinazione DET-AMB-2021-86 DEL 12/01/2021 oggetto "DEMANIO IDRICO TERRENI - Concessione per occupazione di terreni demaniali del torrente Stirone in comune di Salsomaggiore Terme (PR) - Richiedente Az Agr Pratismossi S.S. - Sinadoc 27805/2020 –

Sisteb PR20T0065”

**VERIFICATO** che l’area richiesta in concessione ricade in zona SIC IT4020003 “torrente Stirone” e parimenti nel Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano;

**PRESO ATTO** che nella Determina non è stata inclusa la Valutazione d’incidenza (VINCA) dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Occidentale per mero errore materiale;

**RITENUTO** pertanto a seguito di quanto sopra descritto di dover rettificare la predetta determinazione accludendo il parere di cui sopra;

**CONSIDERATO** sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**ATTESTATA** la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione

1. di inserire nella presente Determinazione la VINCA suddetta;
2. di aggiornare il Disciplinare aggiornato con quanto riportato al punto 1;
3. di confermare tutta la restante parte della propria Determinazione DET-AMB-2021-86 DEL 12/01/2021;
4. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell’art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all’Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all’Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a **Micol Belli Guidetti** c.f. BLLMCL88L67H223O rappresentante titolato alla firma degli atti per la ditta **Soc Agr Prati Smossi SS** P. Iva 02454300357 (cod. pratica **PR20T0065**).

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua **t. Stirone** individuata al foglio 39 fronte del mappale 245 del Comune di **Salsomaggiore Terme** (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 2500 è destinata ad uso **occupazione con postazioni apiarie**.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il **canone** di **€ 128,02** sul c/c bancario IBAN IT94H0760102400001018766103 oppure su conto c/c postale n. 1018766103 intestato a "Regione Emilia Romagna-Demanio Idrico Emilia Ovest", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta Regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

### ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il **deposito cauzionale** versato, pari a **€ 250,00** , viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

### ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata per **anni 6 a far data dalla determina di concessione con scadenza il 31 dicembre**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante

assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

#### **ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DA NULLA OSTA IDRAULICO E DA PARERE DEL SERVIZIO**

##### **PARCHI**

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2020/174509 del 02/12/2020

dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2. Per quanto riguarda gli aspetti naturalistico-ambientali dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella Valutazione D'incidenza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale prot. PG/2021/36018 del 08/03/2021, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

3. Il parere del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna per l'area oggetto di concessione non è stato richiesto perché, pur ricadendo in zona SIC IT4020003 "torrente Stirone", non ha necessità di nulla osta in quanto attività di modeste entità che non richiede valutazione d'incidenza secondo la Det 534 del 19/01/2018

4. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.



- flusso delle acque;
3. non dovranno essere realizzati scavi in genere, così come buche, che vadano a modificare la morfologia esistente;
  4. anche se non potranno essere creati accessi definitivi, dovrà essere sempre possibile accedere agevolmente al luogo di posizionamento delle strutture allo scopo di poterle rimuovere rapidamente, insieme ad altre attrezzature che possano essere ridotte, in caso di piena, a materiale flottante;
  5. il richiedente si assume il completo onere della salvaguardia dell'incolumità personale e pubblica, mettendo in atto tutte le procedure atte alla interdizione in caso di eventi di piena, in quanto i terreni oggetto della richiesta ricadono in area sondabile soggetta a variazioni repentine dei livelli idrometrici;
  6. il richiedente dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o agli animali, lasciando sollevato ed indenne il Servizio scrivente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;
  7. alla scadenza della concessione, il richiedente ha l'obbligo del ripristino dei luoghi e quindi alla eventuale rimozione di tutti i materiali, attrezzature ed eventuali rifiuti inquinanti di qualsiasi natura e origine, facendosi carico delle relative spese;
  8. il richiedente, al fine di evitare l'incorrere in eventuali rischi per le persone e cose, è tenuto alla costante consultazione del sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> facendo attenzione alla allerta meteo emessa ed, in caso di distruzione o danneggiamento degli alveari e/o altre attrezzature, il richiedente non avrà nulla a pretendere per la ricostruzione e/o ripristino, che dovranno avvenire a proprie cure e spese;
  9. la concessione potrà essere revocata in ogni momento dalla Amministrazione concedente su richiesta di questo Servizio, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m.;
  10. in caso di revoca della concessione, che non darà diritto al concessionario di alcuna pretesa, lo stesso concessionario sarà soggetto all'obbligo di ripristinare, a sue totali cure e spese, lo stato dei luoghi, nei termini che gli verranno comunicati;
  11. il Servizio scrivente si riserva il diritto di eseguire o far eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria all'alveo del torrente che ritenesse necessari e utili, senza che il concessionario possa porre limitazioni o condizioni sia nei tempi che nei modi di esecuzione;
  12. è del concessionario la totale responsabilità della custodia del bene in concessione, rimanendone così sollevate le amministrazione coinvolte.

Il presente nulla osta si intende rilasciato senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti e che verranno emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'ambiente.

L'occasione è gradita per porre Cordiali Saluti

Il Responsabile d' Ambito

Dott. Ing. Gabriele Alifracco

(documento firmato digitalmente)

**DETERMINAZIONE N. 60 DEL 05/03/2021**

**OGGETTO: PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO - NULLA-OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA SU RICHIESTA DI CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE STIRONE PER COLLOCAZIONE DI APIARIO, LOCALITÀ PIETRA NERA DI CASE PASSERI, COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME - SINADOC 27085/2020. SOC. AGRICOLA PRATISMOSSI.**

**IL RESPONSABILE DI Direzione Generale****Visti:**

- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n. 7/04";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 667 del 18.05.2009 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09.";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 "Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357"
- il Regolamento Regionale 1° Agosto 2018 n.3 "Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n.30/81";
- il "Regolamento relativo all'applicazione delle spese di istruttoria nei procedimenti di rilascio di autorizzazioni ambientali dell'Ente di Gestione per i Parchi e per la Biodiversità Emilia Occidentale" approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 111 del 22/12/2020;
- il "Regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale", approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.1203 del 21 settembre 2020;

**Vista** la nota n.5618 del 15.01.2020, assunta al prot. 104 del 18.01.2021 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con la quale ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, ha trasmesso la DET-AMB 2021-86 del 12.01.2021 relativa alla concessione di area demaniale di 2500 m<sup>2</sup> posta in località Pietra Nera di Case Passeri, comune di Salsomaggiore Terme, identificata catastalmente al F.39 fronte mappale n.245, a favore della Soc. Agr. Pratissimo di Miccol Belli Guidetti, avente sede legale in Comune di Reggio Emilia, per la collocazione di apiario;

**Vista** la nota prot. 161 del 21.01.2021, con la quale l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, ha segnalato ad ARPAE-SAC di Parma che il terreno demaniale in parola ricade all'interno del Parco Regionale dello



Stirone e del Piacenziano e della ZSC IT 40200003 “Torrente Stirone”, richiedendo pertanto documentazione integrativa a supporto dell’espressione dei propri nulla osta, ai sensi della L.R. 6/2005 art. 40, e valutazione di incidenza, ai sensi del comma 2 art. 7 della L.R. 7/2004 e della tab. D della DGR 1191/2007;

**Vista** la nota prot.15727/2021 del 01/02/2021, assunta ai prot. n. 386 del 02.02.2021 e n. 965 del 02.03.2021, con la quale ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

**Considerato che:**

- l’area demaniale sarà utilizzata per la collocazione temporanea di apiario per un periodo di 45 giorni a partire dal 1° maggio sino al 14 giugno, per ciascuno dei 6 anni di durata della concessione;
- la collocazione dell’apiario comporta l’utilizzo di circa 1500 m<sup>2</sup> di terreno, escluso lo stradello di accesso degli automezzi;
- la predisposizione dell’area e il transito sullo stradello potrebbero richiedere il periodico sfalcio della vegetazione;
- durante i periodi siccitosi è possibile l’accumulo nell’area di vegetazione disseccata e suscettibile al rischio incendio;
- l’area potrebbe essere oggetto di attività istituzionali di ricerca, monitoraggio e gestione faunistica;
- l’area richiesta in concessione ricade all’interno della ZSC IT 40200003 “Torrente Stirone”, nelle adiacenze dell’habitat di interesse comunitario 92A0, ma che non si ravvisa la necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale;
- l’area demaniale ricade in zona A del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano;

**Ritenuto**, con riferimento all’istruttoria esperita dal dott. Stefano Porta, di provvedere in merito, per propria competenza;

**DETERMINA**

1. Di rilasciare nulla osta al rilascio di concessione di area demaniale non censita del torrente Stirone di cui al F. 39 area antistante al map. 245, posta in località Pietra Nera di Case Passeri, comune di Salsomaggiore Terme, alla Soc. Agricola Pratissosi, ad uso collocazione temporanea di apiario stagionale nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 14 giugno di ogni anno di durata della concessione, a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni:
  - di comunicare ogni anno, anche via mail all’indirizzo [info@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:info@parchiemiliaoccidentale.it), le date di inizio e termine del periodo effettivo di utilizzo dell’area;
  - l’eventuale taglio della vegetazione non dovrà eccedere la superficie richiesta in concessione e il materiale vegetale derivato dovrà essere allontanato dall’area senza formazione di cumuli;
  - durante i periodi siccitosi occorrerà porre attenzione al confinamento degli strumenti di lavoro generatori di scintille e fiamme libere (affumicatore in particolare) e accertarsi di non abbandonare nell’ambiente materiale in grado di innescare combustione;
  - di esporre i riferimenti identificativi e autorizzativi per l’esercizio dell’attività di nomadismo apistico;
  - di dare evidenza entro un mese dal presente atto, anche via mail all’indirizzo [info@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:info@parchiemiliaoccidentale.it), del versamento delle spese di istruttoria a favore di Ente Parchi come da Regolamento approvato con delibera di C.E. n.° 111 del 22/12/2020 sopra richiamato e scaricabile all’indirizzo <http://www.parchidelducato.it/pagina.php?id=323>;
2. Di richiedere ad ARPAE-SAC di Parma di integrare il disciplinare di concessione contenuto nella DET-AMB 2021-86 del 12.01.2021, con le prescrizioni contenute nel presente atto;



3. Di precisare che la Soc. Agricola Pratismossi di Micol Belli Guidetti, è tenuta a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente nulla osta, e così pure rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevato questo Ente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;
  
4. Di dare atto che la presente determina:
  - va inserita nel registro delle determinazioni;
  - va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
  - va trasmessa ad ARPAE-SAC di Parma, al Comune di Salsomaggiore Terme , alla Soc. Agricola Pratismossi di Micol Belli Guidetti;
  - va pubblicata per estratto ai sensi della L. 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Direttore Generale  
FOLZANI DELIO / INFOCERT SPA  
*documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e  
Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**